

STATUTO

**"LE PICCOLE PESTI -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESCARA PE VIA PESARO 16

Numero REA: PE - 128984

Codice fiscale: 01791500687

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-05-2012 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al N° di Repertorio 38930/5529

STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1) — Denominazione.

E' costituita una società cooperativa denominata:

“LE PICCOLE PESTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.”.

Articolo 2) — Sede sociale.

La società ha sede nel Comune di **Pescara (PE)**.

Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali.

Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito dello stesso Comune è di competenza degli amministratori.

Articolo 3) — Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

Articolo 4) — Durata.

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2050, salvo proroghe o anticipato scioglimento.

TITOLO II

NORME APPLICABILI

Articolo 5) — Leggi speciali e norme sulla società a responsabilità limitata.

Alla presente cooperativa si applicano:

1) — le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;

2) — le disposizioni sulle *Onlus*, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

3) — in quanto compatibili con le suddette leggi speciali le norme del codice civile relative alle società cooperative;

4) — per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO III

REGIME DELLA MUTUALITA'

Articolo 6) Clausole non lucrative.

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente esistente e versato, ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mu-

tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Ai fini delle lettere a) e b), dovrà tenersi conto della più recente emissione di buoni postali fruttiferi, alla data dell'assemblea che delibera la distribuzione dei dividendi o la remunerazione degli strumenti finanziari.

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili, e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Articolo 7) Mutualità prevalente nella cooperativa di lavoro per servizi sociali.

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorché non in via prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Articolo 8) Informazioni relative alla gestione mutualistica.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano — nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci — i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

— il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale evidenziando le percentuali di impiego dei soci lavoratori nel conseguimento dell'oggetto sociale;

— i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;

— i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;

— i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;

— il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

Articolo 9) Modifica delle clausole non lucrative.

La cooperativa può decidere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, di modificare le clausole non lucrative contenute nel presente statuto. In tal caso, sentito il parere dell'organo di controllo contabile, gli amministratori devono redigere apposito bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive (art. 2545-octies, ultimo comma, del codice civile). I soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recesso.

TITOLO IV

SCOPO – OGGETTO

Articolo 10) — **Scopo mutualistico della cooperativa di lavoro per servizi sociali ed educativi con particolare riguardo all'infanzia e all'età scolare**

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi educativi e socio-sanitari, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore dei bambini, nonché degli anziani, disabili, adulti per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori i servizi sociali che costituiscono l'oggetto dell'attività della cooperativa.

La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici, società, associazioni, consorzi, il tutto strumentalmente al conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico, e nei limiti consentiti dalla legge; essa può aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Articolo 11) — **Oggetto sociale.**

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

— l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori, a maggior ragione se in stato di bisogno anche momentaneo;

— la gestione di servizi educativi e socio-sanitari ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria;

— l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice

o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;

- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;
- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;
- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;
- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;
- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;
- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;
- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;
- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati.

TITOLO V

SOCI COOPERATORI – RAPPORTI SOCIALI

Articolo 12) — **Numero e requisiti dei soci cooperatori.**

Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Possono essere soci cooperatori:

- a) — le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di “soci lavoratori” della cooperativa; precisato che — ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991 — alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;
- b) — le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di “soci utenti”, o “soci fruitori” della cooperativa;
- c) — i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;
- d) — in presenza di almeno nove soci, le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto — ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 — il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Nel caso in cui il numero dei soci cooperatori divenga inferiore a nove, gli stessi possono essere unicamente persone fisiche (art. 2522, comma 2, c.c.). In tal caso, ove non si proceda, nel termine massimo di un anno, alla reintegrazione del numero minimo di nove soci, i soci diversi dalle persone fisiche devono essere esclusi dalla società.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Non possono in ogni caso divenire soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o che comunque amministrano imprese in concorrenza con quella della cooperativa. La valutazione circa l'effettiva concorrenza è rimessa all'organo amministrativo, in sede di decisione sull'istanza di ammissione degli aspiranti soci cooperatori; esso terrà conto, ai fini di tale situazione concorrenziale, della situazione di mercato in cui opera la cooperativa, delle dimensioni imprenditoriali degli aspiranti soci, e di ogni altra opportuna circostanza.

Articolo 13) — Elementi tecnici o amministrativi.

Possono essere soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, le persone fisiche che svolgano, all'interno della stessa, attività tecnica o amministrativa, strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico, e siano quindi dotate delle relative competenze.

Ai suddetti elementi tecnici o amministrativi — che non instaurano rapporti mutualistici con la società, e non devono quindi possedere i requisiti richiesti per l'ammissione dei soci cooperatori — si applicano le altre disposizioni del presente statuto relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili.

Articolo 14) — Ammissione dei soci cooperatori.

L'ammissione in qualità di socio cooperatore è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico, e all'effettiva partecipazione del socio cooperatore all'attività d'impresa della cooperativa; a tal fine, può farsi luogo ad ammissione solo nella misura in cui la cooperativa sia in grado — anche in relazione alla propria capacità economica, ed alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo — di soddisfare il bisogno mutualistico del socio cooperatore, senza con ciò sacrificare il servizio mutualistico a favore dei soci preesistenti.

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta di ammissione, indirizzata alla società, da far pervenire alla stessa o mediante consegna diretta, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella domanda dovranno essere indicati i seguenti elementi:

a) — trattandosi di persona fisica, cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, professione, cittadinanza, codice fiscale; dovrà inoltre essere allegata una copia fotostatica del documento di identità; trattandosi di persona giuridica o altro ente, ove ammissibile l'ingresso come socio, denominazione, sede sociale, codice fiscale; dovranno essere inoltre allegati certificato di iscrizione nel registro delle imprese o nel registro delle persone giuridiche, copia dello statuto vigente, e copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante;

b) — importo della partecipazione che si intende sottoscrivere, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge;

c) — dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa (con approvazione specifica delle clausole onerose del regolamento mutualistico, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile), e di non esercitare in proprio o amministrare imprese identiche o affini a quella della cooperativa;

d) — dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti

dalla legge e dal presente statuto, e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa.

L'assemblea ordinaria dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'eventuale sopraprezzo dovuto da parte dei nuovi soci all'atto dell'ingresso nella cooperativa, in proporzione alle riserve sociali esistenti e risultanti dal bilancio medesimo. Delibera altresì sull'eventuale tassa di ammissione, quale contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento della cooperativa, da determinarsi con cadenza annuale ed in misura fissa, a prescindere dall'ammontare del patrimonio sociale.

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio. In nessun caso le decisioni in tema di ammissione possono essere finalizzate ad attribuire stabilità al gruppo di comando della cooperativa.

Nel caso in cui l'organo amministrativo rigetti la domanda di ammissione, dovrà — entro sessanta giorni dalla domanda di ammissione — dare comunicazione scritta all'aspirante socio della relativa deliberazione, che deve essere motivata e deve essere trasmessa in copia all'aspirante medesimo; quest'ultimo può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua prossima successiva convocazione.

In ogni caso, la deliberazione dell'organo amministrativo deve essere verbalizzata nell'apposito libro sociale; la deliberazione non verbalizzata equivale a silenzio degli amministratori.

La deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo, nell'ipotesi in cui il rigetto della domanda non fosse stato determinato da esigenze gestionali; l'organo amministrativo dovrà quindi ammettere l'aspirante socio nel più breve tempo possibile.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non dia comunicazione, all'aspirante socio, della deliberazione entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

Una volta deliberata l'ammissione, l'organo amministrativo ne dà tempestiva comunicazione al socio ammesso, invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa di ammissione, entro 30 (trenta) giorni; cura quindi — solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti — la relativa annotazione nel libro soci.

In caso di ammissione con la procedura delineata nel presente articolo, e nell'articolo 2528 del codice civile, non spetta ai soci cooperatori preesistenti il diritto di sottoscrizione sulle quote di partecipazione di nuova emissione.

L'aspirante socio non ha, in nessun caso, un diritto soggettivo ad essere ammesso in società.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio di esercizio, illustra an-

nualmente le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Sia i soci già esistenti, sia gli aspiranti soci non ammessi possono far ricorso all'autorità di vigilanza per segnalare eventuali irregolarità nelle procedure di ammissione.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di ammissione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non dia comunicazione, all'aspirante socio, della deliberazione entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come rigetto, e legittima l'aspirante socio a chiedere, entro i successivi sessanta giorni, che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

A seguito della deliberazione di ammissione, l'aspirante socio deve versare una somma non inferiore al 100% (cento per cento) per cento della quota di capitale sottoscritta, oltre all'intero sopraprezzo ed alla tassa di ammissione. La residua somma dovrà essere versata nel termine fissato, volta per volta, dall'organo amministrativo in base alle esigenze gestionali. E' fatta salva la facoltà degli amministratori di richiedere l'integrale versamento della quota sociale ai fini dell'acquisto della qualità di socio.

Articolo 15) — Diritti sociali del socio cooperatore.

I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.

Nell'ambito dei diritti amministrativi, spettano in particolare ai soci cooperatori:

- a) — i diritti di controllo previsti dall'articolo 2476, comma 2, del codice civile, e dal presente statuto;
- b) — il diritto di presentare esposti o denunce all'autorità di vigilanza, per l'adozione degli eventuali provvedimenti previsti dagli artt. 2545-*sexiesdecies* e seguenti del codice civile;
- c) — il diritto di intervento in assemblea;
- d) — il diritto di voto in assemblea.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Articolo 16) — Obblighi sociali del socio cooperatore.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a versare, in conseguenza dell'ammissione e con le modalità previste dal presente statuto, la quota di capitale sottoscritta, l'eventuale sopraprezzo e l'eventuale tassa di ammissione;
- ad osservare lo statuto, i regolamenti della cooperativa e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a collaborare in buona fede per il conseguimento dello scopo mutuali-

stico e la realizzazione dell'oggetto sociale.

TITOLO VI

QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 17) — **Caratteristiche ed emissione delle quote dei soci cooperatori.**

Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

Salve le eccezioni previste dalla legge, il valore complessivo della partecipazione di ciascun socio cooperatore persona fisica non può essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo previsto dalla legge.

Articolo 18) — **Trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori.**

Trasferibilità delle partecipazioni dei soci cooperatori.

La circolazione delle partecipazioni dei soci cooperatori può avvenire, con effetto nei confronti della cooperativa, solo se il relativo atto ha forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed ha effetto, nei confronti della società medesima, nel momento della iscrizione nel libro soci.

La cessione delle partecipazioni dei soci cooperatori deve essere autorizzata dagli amministratori; in difetto la stessa non produce effetto nei confronti della società, nei confronti della quale il socio cooperatore alienante rimane legittimato all'esercizio dei diritti sociali e mutualistici. L'autorizzazione degli amministratori può essere anche successiva alla conclusione del contratto di cessione.

Ai fini suddetti, il socio cooperatore che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione agli amministratori, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la persona del possibile acquirente, ed allegando, con riferimento a quest'ultimo, la documentazione richiesta dal presente statuto comprovante i requisiti soggettivi per l'ammissione. Gli amministratori devono deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza, decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione deve essere motivata, e può basarsi unicamente sull'assenza in capo al cessionario dei requisiti soggettivi per l'ammissione, esclusa ogni discrezionalità degli amministratori. E' fatta salva la possibilità per questi ultimi di proporre al socio che intende alienare altro acquirente gradito.

Contro la deliberazione di diniego il socio cooperatore può in ogni caso, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione dinanzi al Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

E' comunque fatta salva la possibilità per il socio alienante di denunciare eventuali irregolarità all'autorità di vigilanza, per i provvedimenti previsti dall'art. 2545-sexiesdecies c.c.

Le tutele sopra indicate non competono all'aspirante acquirente della partecipazione sociale.

La società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a seguito della cessione espressamente o tacitamente autorizzata come sopra, se lo stesso ha i requisiti soggettivi previsti per divenire socio cooperatore. Purché sussista quest'ultima condizione, l'iscrizione nel libro soci implica autorizzazione tacita del trasferimento della partecipazione sociale.

In caso di trasferimento di partecipazioni non interamente liberate, il socio cedente risponde verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti

non versati, per un anno dalla data di cessione della partecipazione sociale; è esclusa ogni responsabilità solidale del cessionario.

A seguito della cessione, cessa con effetto immediato il rapporto mutualistico con il socio cooperatore cedente; quest'ultimo può peraltro concordare con gli amministratori una diversa decorrenza dello scioglimento del suddetto rapporto. L'autorizzazione degli amministratori vale comunque come riconoscimento, in capo all'acquirente della partecipazione, del possesso dei requisiti per poter essere titolare, anche in via derivativa, del rapporto mutualistico.

Il presente articolo si applica anche alle cessioni a favore di soci cooperatori, ed alla costituzione di diritti reali sulle partecipazioni sociali, in quanto ammissibili.

Il presente articolo può essere modificato dall'assemblea dei soci, anche introducendo il divieto assoluto di cessione delle partecipazioni sociali, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

La quota del socio cooperatore non può essere sottoposta a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolata a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo, ai sensi dell'articolo 2537 del codice civile.

La quota del socio cooperatore non può formare oggetto di diritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

Articolo 19) — Clausola di Prelazione.

Il socio cooperatore che intenda trasferire la propria partecipazione deve offrire la stessa in prelazione agli altri soci cooperatori; il diritto di prelazione di questi ultimi opera solo fino a concorrenza del limite massimo della partecipazione sociale, consentita dalla legge e dal presente statuto.

Ai fini di quanto sopra, il socio alienante dovrà comunicare agli aventi diritto, tramite l'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria intenzione di vendere, le generalità del cessionario e la somma richiesta come prezzo. L'organo amministrativo provvede a comunicare l'offerta in prelazione agli aventi diritto, i quali devono manifestare, sempre per il tramite dell'organo amministrativo e con lettere raccomandate, la loro intenzione di acquistare nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del medesimo organo amministrativo. La manifestazione dell'intenzione di acquistare non comporta conclusione del contratto di cessione; le parti sono in tal caso obbligate a stipulare un atto di trasferimento della quota sociale, in forma autentica, entro trenta giorni da detta ultima comunicazione.

Nei casi di trasferimento in permuta o verso altro corrispettivo infungibile, l'esercizio della prelazione ha luogo mediante la corresponsione al socio che intende alienare la quota di una somma di denaro corrispondente al valore della quota stessa.

Nel caso le parti non siano d'accordo sul prezzo o sul valore da attribuire alla quota, questo dovrà essere determinato ricorrendo ad una Mediazione Civile secondo le norme vigenti, ai sensi decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53) attuativo della riforma del processo civile (Legge 69/2009) e sue successive modifiche, ovvero ricorrendo ad un terzo arbitratore, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società; l'arbitratore provvederà alla deter-

minazione del prezzo o valore con equo apprezzamento, ai sensi dell'articolo 1349 del codice civile.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, o di rinuncia allo stesso, il socio potrà liberamente alienare la propria partecipazione, salve le prescrizioni dell'art. 2530 del codice civile.

TITOLO VII PRESTITI SOCIALI

Articolo 20) — **Prestiti sociali.**

I soci cooperatori possono effettuare spontaneamente prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO VIII SOCI COOPERATORI – ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 21) — **Perdita della qualità di socio - Recesso del socio cooperatore.**

Il socio cooperatore può recedere, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile:

1) — nei casi previsti dalla legge; tra le altre, costituiscono cause legali di recesso quelle previste, in materia di società a responsabilità limitata, dall'art. 2473 del codice civile, dall'art. 2497-*quater* del codice civile, dall'art. 34, comma 6, del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, nonché quella prevista dall'articolo 2530, ultimo comma, del codice civile;

2) — nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:

a) — allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società all'estero, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la modifica sostanziale del regolamento mutualistico, la trasformazione della società, la fusione eterogenea, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente);

b) — allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

c) — ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica;

d) — in caso di trasferimento della residenza del socio in un comune diverso da quello in cui la cooperativa svolge la propria attività, ovvero in caso di cessazione dell'attività della cooperativa nel comune in cui il socio ha la propria residenza, per trasferimento della sede sociale o per altri motivi;

e) — in caso di inadempimento della cooperativa alle obbligazioni nascenti dal rapporto mutualistico.

3) — in caso di fallimento del socio cooperatore, spetta al curatore fallimentare il diritto di recesso.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione; essi devono quindi adottare una deliberazione, la cui unica funzione è quella di accertare la sussistenza dei presupposti del recesso, e la sua tempestività quando richiesta ai sensi dell'art. 2437-*bis* del codice civile; la suddetta accettazione quindi, in presenza di tali presupposti, costituisce atto dovuto e non discrezionale.

In assenza dei presupposti del recesso, gli amministratori devono rifiutare l'accettazione del recesso; non è ammessa, in tal caso, una accettazione successiva al diniego. Gli amministratori devono dare immediata comunicazione della deliberazione negativa assunta al socio cooperatore, il quale può proporre opposizione dinanzi al Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Nel caso in cui gli amministratori deliberino di accettare la dichiarazione di recesso, essi devono darne immediata comunicazione al socio cooperatore; il recesso produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della deliberazione di accoglimento.

La deliberazione degli amministratori di accettazione del recesso non può essere revocata.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata, e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

Gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuto recesso, una volta che questo sia divenuto efficace, nel libro soci, senza necessità di attendere l'avvenuta liquidazione della partecipazione al socio recedente.

A seguito dell'accettazione del recesso, gli amministratori devono verificare l'esistenza di un idoneo rapporto tra patrimonio ed indebitamento, ex art. 2545-*quinquies* c.c., al fine di consentire la liquidazione della partecipazione in denaro; in caso contrario provvedendo ad assegnare, in liquidazione della quota, strumenti finanziari, emessi ai sensi del presente statuto, invece che denaro.

Ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, il recesso comporta, altresì, lo scioglimento dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, dalla data di chiusura dell'esercizio successivo.

E' fatto comunque salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del recesso sui rapporti mutualistici, un diverso accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di recesso dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

Le disposizioni del presente statuto relative al recesso possono essere modificate dall'assemblea dei soci, che delibera con le ordinarie maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Articolo 22) Esclusione del socio cooperatore - Cause di esclusione dalla società.

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società:

a) — in caso di grave inadempimento delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti sociali o dal rapporto mutualistico. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in relazione all'interesse della società. L'inadempimento, per costituire causa di esclusione, deve essere imputabile al socio, ovvero deve derivare da impossibilità sopravvenuta della prestazione, ancorché non imputabile;

b) — nel caso in cui il socio non esegua, in tutto o in parte, a seguito dell'intimazione effettuata dagli amministratori, il pagamento delle parteci-

pazioni sottoscritte e delle relative somme accessorie;

- c) — in caso di interdizione, inabilitazione, condanna penale del socio ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- d) — nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta giorni;
- e) — negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- f) — in caso di fallimento del socio.

L'organo amministrativo deve pronunciare l'esclusione del socio cooperatore nei seguenti casi:

- a) — in caso di mancanza originaria, o perdita successiva, dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, e comunque ogni qualvolta il socio non sia in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica. A tal fine, il socio che perde i requisiti necessari per far parte della cooperativa ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione;
- b) — nel caso di interposizione fittizia di persona nell'intestazione delle partecipazioni sociali, diretta a consentire a chi non è in possesso dei requisiti soggettivi di usufruire delle prestazioni mutualistiche;
- c) — nel caso il socio venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità, come definita dal presente statuto, per esercitare imprese in concorrenza con quella della cooperativa;
- d) — trattandosi di socio diverso da persona fisica, ove l'ente sia posto in liquidazione.

Non può essere escluso il socio che non ottemperi ad una deliberazione invalida degli organi sociali.

L'indicazione delle cause di esclusione, contenuta nel presente articolo, deve considerarsi tassativa. Il regolamento mutualistico, approvato dall'assemblea, non può prevedere ulteriori cause di esclusione.

Articolo 22 bis) **Procedimento di esclusione.**

Ricorrendo una delle cause di esclusione, previste dalla legge o dal presente statuto, l'esclusione stessa è deliberata dagli amministratori. In nessun caso è ammessa l'esclusione del socio cooperatore per comportamento concludente degli amministratori. I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di esclusione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

La delibera di esclusione è necessaria anche in caso di fallimento del socio cooperatore. In tale ipotesi, la partecipazione sociale è compresa nel fallimento, e non può essere liquidata su richiesta degli organi del fallimento finché dura la società, ai sensi degli articoli 2537 c.c. e 46, n. 5, della legge fallimentare, salva la possibilità per il curatore fallimentare di esercitare il diritto di recesso, ed ottenere a seguito di esso la liquidazione della medesima partecipazione.

Nel caso in cui sussista un motivo di esclusione, in dipendenza del grave inadempimento del socio ad obbligazioni sullo stesso gravanti, è fatta salva la facoltà dell'organo amministrativo di agire, in alternativa, per l'adempimento dell'obbligazione.

La delibera di esclusione deve essere specificamente motivata, e deve indicare con precisione l'addebito o comunque la causa di esclusione. La deliberazione è comunque valida, anche in caso di mancata indicazione dell'addebito, nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia già conosciuto dal socio;

ed è valida, pur in difetto di una formale e rigorosa enunciazione degli addebiti, quando risulti in concreto idonea a consentire al socio escluso di individuare gli addebiti stessi, ponendolo così in grado di articolare le sue difese.

Per la validità della delibera di esclusione non è necessaria la preventiva audizione del socio da escludere, né la contestazione preliminare dell'addebito in qualsiasi forma.

Gli amministratori danno immediata comunicazione della delibera a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmettendone il testo integrale al socio escluso, il quale può proporre opposizione al collegio arbitrale, previsto dal presente statuto, entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione. Il suddetto termine di sessanta giorni è sospeso nel periodo feriale, in conformità alla disciplina della sospensione dei termini processuali.

Articolo 22 ter) Effetti dell'esclusione.

L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ricezione, da parte del socio, della comunicazione avente ad oggetto la relativa deliberazione; gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuta esclusione, una volta che questa sia divenuta efficace, nel libro soci.

Dalla suddetta data, il socio non è più ammesso all'esercizio dei diritti sociali. Nel caso in cui, tuttavia, il socio escluso abbia ottenuto un provvedimento cautelare di sospensione della deliberazione di esclusione, lo stesso dovrà essere nuovamente iscritto nel libro soci, e sarà ammesso all'esercizio dei diritti sociali fino al momento in cui la delibera di esclusione non divenga definitiva.

L'esclusione determina, altresì, lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti.

E' fatto comunque salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un diverso accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso.

L'esclusione del socio cooperatore, che sia anche socio finanziatore, non comporta la cessazione di quest'ultimo rapporto sociale.

Nel caso in cui il socio escluso comunichi la propria dichiarazione di recesso successivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, ma prima del momento in cui la deliberazione di esclusione ha prodotto i propri effetti, nella misura in cui sussistano i presupposti di un valido recesso gli amministratori devono tempestivamente accettarlo, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, salva l'applicazione del principio di buona fede riguardo al comportamento sia del socio che degli amministratori. Si applica in tal caso, in ordine all'efficacia sui rapporti sociali e mutualistici, il principio della prevenzione, riferito al momento in cui recesso o esclusione producono rispettivamente i propri effetti.

Gli amministratori possono revocare la deliberazione di esclusione, in presenza di giustificato motivo, ancorché la deliberazione medesima abbia acquistato efficacia, e sia stata iscritta nel libro soci.

Nel caso in cui l'opposizione all'esclusione sia accolta, o la deliberazione sia revocata, il socio è reintegrato retroattivamente nella propria posizione nei confronti della società, sia per quanto concerne il rapporto sociale che per quanto attiene al rapporto mutualistico.

Articolo 23) — Successione per causa di morte del socio cooperatore.

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle disposizioni del presente statuto.

La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. E' fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico.

La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei termini di prescrizione previsti dall'art. 2949 del codice civile, su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o legatario delle partecipazioni; detti documenti sono conservati dalla società. Gli amministratori non sono comunque tenuti ad attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata dalla prescritta documentazione, non è presentata dagli eredi o legatari.

Articolo 24) — Liquidazione e rimborso delle quote del socio cooperatore.

Salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto in relazione ai rapporti mutualistici pendenti, i soci cooperatori ed i loro eredi o legatari — ai sensi dell'art. 2514, comma 1, lett. d), del codice civile — hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale effettivamente versato, eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito, effettuato con imputazione degli utili di esercizio, entro i limiti previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'art. 2545-*sexies* del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristoro. Nessun diritto spetta al socio cooperatore, o ai suoi eredi o legatari, sulla parte di capitale sociale corrispondente all'aumento eventualmente effettuato con utilizzo di riserve, ai sensi dell'art. 2545-*quinquies* del codice civile; più in generale, nessun diritto spetta sulle riserve, divisibili o indivisibili, compresa la riserva formata con il sopraprezzo eventualmente versato. Ai fini della liquidazione della partecipazione, si tiene conto delle eventuali perdite imputabili al capitale sociale.

La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile. Pertanto, in caso di recesso si ha riguardo all'esercizio nel quale l'organo amministrativo ha comunicato al socio l'accettazione del recesso; in caso di esclusione, all'esercizio in cui la stessa ha prodotto i propri effetti; in caso di morte del socio, all'esercizio in cui la medesima si è verificata.

Il socio cooperatore può contestare la stima effettuata dagli amministratori, come pure le risultanze di bilancio sulla base delle quali è stata liquidata la quota; si applica in tal caso, in quanto compatibile, il disposto dell'art. 2437-*ter*, ultimo comma, del codice civile.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Decorso tale termine, decorrono, a carico della società ed a favore del socio, gli in-

teressi legali sulle somme liquidate. Relativamente alle partecipazioni assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Le modifiche al presente statuto, inerenti ai diritti di liquidazione e rimborso delle partecipazioni, anche se sfavorevoli al socio o addirittura privative del medesimo diritto al rimborso, sono approvate dall'assemblea dei soci, con le ordinarie maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Articolo 25) — **Responsabilità del socio uscente.**

Ai sensi dell'art. 2536 del codice civile, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO X

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 26) — **Strumenti finanziari non partecipativi.**

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci.

Detti strumenti finanziari possono essere offerti, ai sensi dell'art. 2526, ultimo comma, e dell'art. 2483 del codice civile, unicamente ad investitori qualificati.

Contestualmente alla delibera di emissione, l'organo amministrativo approva apposito regolamento, nel quale stabilisce:

- a) — l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) — le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- c) — la remunerazione degli strumenti finanziari emessi, e le relative modalità di pagamento, nel rispetto dell'art. 2514 c.c.;
- d) — il termine di scadenza e le modalità di rimborso;
- e) — gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamento dei titoli.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi è obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

Articolo 27) — **Assemblee speciali.**

Le assemblee speciali, costituite da possessori di strumenti finanziari o da particolari categorie di soci cooperatori, deliberano nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi ai sensi del precedente articolo, i relativi possessori costituiscono un'apposita assemblea speciale, ai sensi dell'articolo 2541 del codice civile. In caso di pluralità di categorie di strumenti finanziari, è costituita un'assemblea speciale per ogni singola categoria. L'assemblea speciale delibera sulle materie indicate dall'articolo 2541 del codice civile. Il rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari privi di diritto di voto è disciplinato, oltre

che dall'articolo 2541, dagli articoli 2417 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

I soci cooperatori costituenti una categoria di soci deliberano in apposita assemblea speciale, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria. In tali casi, non è però necessaria la nomina di un rappresentante comune.

L'assemblea speciale è presieduta da persona eletta con la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

TITOLO XI

CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI

Articolo 28) — **Patrimonio della società.**

Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale variabile;
- dalla riserva legale;
- dalle riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto;
- dall'eventuale riserva da sopraprezzo;
- dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo perduto dei soci;
- dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla legge.

Articolo 29) — **Capitale sociale.**

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare pre-stabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori.

L'ammissione di nuovi soci cooperatori, nelle forme previste dall'art. 2528 del codice civile, non comporta modifica dell'atto costitutivo.

La cooperativa può deliberare aumenti di capitale con deliberazione dell'assemblea dei soci, nelle forme previste dagli articoli 2524, e 2438 e seguenti del codice civile. La deliberazione di aumento del capitale è in tal caso assunta dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, ed è verbalizzata da notaio. L'aumento di capitale non può comunque pregiudicare l'applicazione dei principi mutualistici e delle disposizioni di legge e del presente statuto. A tal fine:

- a) — gli amministratori dovranno, nel collocamento delle quote conseguente all'aumento del capitale, attribuire a ciascun socio cooperatore una quota in modo da non superare il limite massimo fissato dalla legge, attribuendo le restanti quote proporzionalmente agli altri soci;
- b) — il collocamento delle quote presso terzi è consentito solo se il sottoscrittore è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, finalizzati al conseguimento dello scopo mutualistico;
- c) — in caso di collocamento delle quote presso terzi, è fatto salvo il gradimento dell'organo amministrativo, che valuterà in base all'interesse della cooperativa l'opportunità dell'ingresso del nuovo socio nella compagine sociale;
- d) — è fatto salvo il diritto di opzione in relazione alle quote di nuova emissione, quale previsto dalla legge e dal presente statuto, spettante ai soci cooperatori in proporzione all'ammontare delle quote da essi possedute.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.

Articolo 30) — **Rivalutazione delle quote sociali.**

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea, una quota degli utili di esercizio, ai sensi dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato mediante aumento gratuito dello stesso; in tal caso possono essere superati i limiti massimi previsti dall'art. 2525 del codice civile. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata entro i limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti; e comunque in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-*quinquies*, comma 3, lettera *b*), del codice civile.

Articolo 31) — **Riserve indivisibili.**

Sono indivisibili, ai sensi dell'art. 2545-*ter* del codice civile, tutte le riserve accantonate dall'assemblea dei soci ai sensi di legge, del presente statuto ovvero volontariamente, ivi compresa la riserva legale e con la sola eccezione delle riserve eventualmente qualificate in modo espresso come divisibili dalla legge e dal presente statuto.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci cooperatori e tra i possessori di strumenti finanziari, né durante la vita della società, né al momento del suo scioglimento, neanche in forma di aumento gratuito del capitale sociale o di aumento del valore nominale dei suddetti strumenti finanziari.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le altre riserve, che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale o che possono essere ripartite tra i possessori di strumenti finanziari in caso di scioglimento della società. In caso di utilizzo di riserve indivisibili a copertura di perdite, l'assemblea non può deliberare la distribuzione di utili fino a quando le suddette riserve non siano state ricostituite.

Salve le previsioni di cui sopra, le riserve indivisibili possono essere utilizzate per le esigenze proprie della gestione sociale.

Nei casi previsti dalla legge, le riserve indivisibili devono essere devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 32) — **Riserva legale.**

Qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali, a norma dell'articolo 2545-*quater*, comma 1, del codice civile; ivi compresa la quota di utili eventualmente spettante ai possessori di strumenti finanziari. L'assemblea ordinaria può deliberare di accantonare a riserva legale anche una percentuale superiore dei suddetti utili.

Articolo 33) — **Riserve divisibili.**

In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea che approva il bilancio può, dopo aver effettuato gli accantonamenti obbligatori per legge o statuto, accantonare ad apposita riserva – qualificata espressamente come divisibile – una percentuale degli utili netti annuali. Tale riserva, unitamente a quella costituita con l'eventuale sopraprezzo versato dai possessori di strumenti finanziari all'atto dell'ingresso in cooperativa, potrà essere assegnata agli stessi – se non siano anche soci cooperatori – sia in ca-

so di scioglimento del singolo rapporto, sia al momento dello scioglimento della società, in proporzione alle rispettive partecipazioni. Rimane in ogni caso esclusa la ripartizione di qualsiasi riserva tra i soci cooperatori, anche se questi siano nel contempo possessori di strumenti finanziari.

L'assemblea può assegnare ai possessori di strumenti finanziari le riserve divisibili, anche in costanza del rapporto sociale, attraverso l'emissione di ulteriori strumenti finanziari, di cui all'art. 2526 del codice civile.

Articolo 34) — **Contributi in denaro dei soci cooperatori.**

I soci possono effettuare spontaneamente, a favore della società, versamenti a fondo perduto, in conto capitale o a copertura di perdite; le somme versate verranno imputate ad apposita riserva sociale (*nel caso di cooperativa a mutualità prevalente*: indivisibile). Si presumono, salvo prova contraria, versamenti a fondo perduto (con esclusione quindi di ogni diritto a restituzione) quelli effettuati da tutti i soci spontaneamente e proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, se non ne è indicata una diversa qualificazione all'atto del versamento.

Articolo 35) — **Esercizi sociali — Bilancio di esercizio.**

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio, gli amministratori devono redigere il progetto di bilancio, e devono quindi convocare, per l'approvazione dello stesso, l'assemblea dei soci.

Articolo 36) — **Destinazione degli utili di esercizio.**

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, destinandolo innanzitutto, nel seguente ordine:

a) — ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge (attualmente nella misura del tre per cento, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992 n. 59);

b) — a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto;

c) — a rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della legge n. 59/1992, e comunque entro il limite massimo previsto dall'art. 2545-*quinquies*, comma 3, lettera b), del codice civile.

La rimanente parte degli utili netti annuali può essere destinata dall'assemblea, una volta effettuati gli accantonamenti di cui sopra, nel seguente ordine:

d) — alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto;

e) — alla ripartizione dei ristorni, con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;

f) — alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori, in misura non superiore a quella stabilita dalla legge e dal presente statuto per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e per il godimento delle agevolazioni fiscali; e con la precisazione che non possono essere distribuiti utili ai soci cooperatori se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;

g) — ad eventuale riserva facoltativa.

Pertanto, l'avanzo netto di gestione deve essere destinato prioritariamen-

te a fini mutualistici, intendendo per tali il contributo ai fondi mutualistici, l'incremento della riserva indivisibile, e – salva la prioritaria remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente emessi — la ripartizione dei ristorni.

E' preclusa la distribuzione di acconti sui dividendi, di cui all'art. 2433-bis del codice civile.

TITOLO XII ASSEMBLEE

Articolo 37) — **Assemblea dei soci.**

Le decisioni dei soci devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea delibera:

- sull'approvazione del bilancio;
- sull'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento mutualistico;
- sulla ripartizione degli utili e dei ristorni;
- sulla determinazione del sopraprezzo, e della tassa per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori;
- sull'eventuale piano di crisi aziendale (*eventualmente*: e sulla previsione di contributi obbligatori o di prestiti obbligatori a carico dei soci cooperatori), nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sulle domande di ammissione proposte dagli aspiranti soci, a seguito di richiesta di riesame della corrispondente deliberazione dell'organo amministrativo;
- sulla nomina, revoca e sostituzione degli amministratori;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sulla nomina, revoca e sostituzione del revisore contabile esterno, ove previsto;
- sulla determinazione del compenso di amministratori, sindaci e revisore;
- sull'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e revisore;
- sull'adesione a gruppi cooperativi paritetici;
- sulle modificazioni dello statuto;
- sull'aumento gratuito del capitale sociale;
- sull'emissione di strumenti finanziari, nei casi previsti dall'art. 2545-*quinquies* del codice civile;
 - sull'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile;
 - sullo scioglimento anticipato della società;
 - sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui relativi poteri;
 - sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 38) — **Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea.**

Possono intervenire in assemblea tutti i soci che siano iscritti nel libro dei soci.

Il socio receduto, ancorché ancora iscritto nel libro soci, non può intervenire in assemblea, a partire dal momento in cui il recesso ha prodotto i propri effetti a norma dell'art. 2532 del codice civile e del presente statuto.

Il presidente dell'assemblea può consentire l'intervento in assemblea dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi, o anche di soggetti estranei alla società.

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Gli amministratori non possono comunque subordinare l'intervento del socio in assemblea alla previa iscrizione in particolari elenchi, o al possesso di tessere di ammissione.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso posseduta.

Articolo 39) — Rappresentanza in assemblea.

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di deleghe.

Articolo 40) — Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze — relative alla struttura ed all'oggetto della società — lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo; in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inerzia, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei soci aventi diritto di intervenire in assemblea, se in tale domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, né può essere successiva di oltre trenta giorni.

Anche in assenza di formale convocazione, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, se sono presenti o informati tutti gli amministratori, e tutti i sindaci se nominati, e se nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, e i sindaci se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione da essi sottoscritta, trasmessa anche via fax e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiara-

no di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla trattazione degli stessi. In mancanza, la deliberazione non può essere adottata.

Articolo 41) — Funzionamento dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario, nominato allo stesso modo del presidente, che redige il verbale della deliberazione; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Articolo 42) Verbale delle deliberazioni assembleari.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, e i voti rappresentati in assemblea; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma di legge e del presente statuto. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale della deliberazione assembleare deve essere trascritto senza indugio nel libro delle adunanze e deliberazioni assembleari, anche nel caso di verbale redatto per atto pubblico.

Articolo 43) — Approvazione delle deliberazioni assembleari.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno (ovvero: altra percentuale) dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti:

a) — l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile;

b) — lo scioglimento anticipato della società.

E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi (ovvero: altra percentuale) dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia (ovvero: della Repubblica Italiana), la modifica delle clausole statutarie

che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione e la scissione eterogenee, (*in caso di cooperativa a mutualità prevalente*: la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative).

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

Il socio che non abbia esercitato il diritto di voto a seguito della dichiarazione di astensione per conflitto d'interessi, non è computato ai fini del calcolo della maggioranza e dei voti richiesti per l'approvazione delle deliberazioni. I soci che volontariamente si siano astenuti sono computati ai fini di cui sopra, e conseguentemente i relativi voti sono considerati come voti contrari.

Ai fini del computo dei *quorum* costitutivi e deliberativi, si tiene conto anche dei soci che abbiano comunicato il proprio recesso alla società, se la dichiarazione di recesso non è stata ancora accettata dagli amministratori, o comunque non ha ancora prodotto i propri effetti.

Per quanto sopra non disposto, si applicano gli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

TITOLO XIII AMMINISTRATORI

Articolo 44) — **Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo.**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori, dovendosi considerare equiparati ai soci cooperatori gli eventuali elementi tecnici o amministrativi. Ai fini del relativo elettorato passivo, i suddetti soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni.

Gli altri amministratori possono essere anche non soci. Pertanto, se uno degli amministratori perde la qualità di socio cooperatore non si verifica decadenza automatica dalla carica di amministratore, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione rimanga composta da soci cooperatori.

Nel caso, invece, in cui la perdita della qualità di socio cooperatore da parte di un amministratore determini il venir meno della suddetta maggioranza, lo stesso amministratore decadrà dalla carica, e si dovrà provvedere alla relativa sostituzione nel rispetto dell'art. 2542, comma 2, del codice civile.

(*Trattandosi di amministratore unico*: L'amministratore unico deve essere socio cooperatore, o persona fisica designata dai soci cooperatori persone giuridiche).

In ogni caso, non possono essere nominati come amministratori, e se nominati decadono dalla carica, coloro che gestiscono, anche in qualità di amministratori, un'impresa concorrente con quella della cooperativa.

Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali; essi scadono

alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatto salvo il regime di "prorogatio", di cui all'art 2385, secondo comma, Cod. Civ..

Gli amministratori possono essere rieletti.

Articolo 45) — Presidente e vicepresidente.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Articolo 46) — Compenso degli amministratori.

Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del codice civile. Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di presidente o di consigliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Agli amministratori potrà essere attribuita un'indennità per la cessazione dalla carica (trattamento di fine rapporto), accantonando le relative somme con le modalità determinate dall'assemblea dei soci.

Articolo 47) — Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della provincia di oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno.

Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

I consiglieri che siano in conflitto di interessi con la società, ai sensi dell'art. 2475-ter, comma 2, del codice civile, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza di cui sopra; sono invece computati i consiglieri che si siano volontariamente astenuti.

Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un segretario, anche non amministratore, nominato di volta in volta dal presidente, salvo che nei casi in cui la legge richieda la verbalizzazione notarile; il verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, e dovrà esse-

re trascritto nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

Articolo 48) — Compiti del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed al presente statuto, alla gestione della società, della quale ha l'esclusiva competenza e responsabilità, salvo quanto infra precisato, in conformità all'oggetto ed allo scopo sociale.

Il consiglio di amministrazione, inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- approva le proposte di concordato, ai sensi dell'art. 152 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267;
- redige il bilancio di esercizio, con l'osservanza delle prescrizioni di legge e relazionando circa l'attuazione dello scopo mutualistico della società, e la prevalenza mutualistica dei rapporti con i soci;
- predispone i regolamenti interni della cooperativa, la cui approvazione è di competenza dell'assemblea dei soci;
- assume i provvedimenti ad esso demandati dalla legge e dal presente statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci cooperatori;
- propone all'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, il sopraprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del codice civile;
- autorizza l'eventuale trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori;
- gestisce i rapporti mutualistici con i soci cooperatori, in conformità al presente statuto, ai regolamenti mutualistici ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- emette gli strumenti finanziari non partecipativi, nei casi in cui non è prevista la competenza dell'assemblea dei soci;
- delibera l'acquisto di quote proprie, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 49) — Poteri di amministrazione e competenze dei soci.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del codice civile. Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale:

- l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda;
- l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limitata, ed in società di persone in genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile).

Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:

- le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art. 2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile;
- la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.

Gli amministratori potranno nominare direttori generali, institori, nonché procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In caso di contrasti insanabili tra gli amministratori sulla gestione della società, o sulla revoca degli amministratori delegati, gli amministratori stessi devono, senza indugio, convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Articolo 50) — Poteri di rappresentanza.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio d'amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

TITOLO XIV

CONTROLLI

Articolo 51) — Collegio sindacale e controllo contabile.

Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge (articoli 2543, comma 1, e 2477, commi 2 e 3, del codice civile). E' in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando volontariamente nominato dai soci, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I poteri ed i doveri dei sindaci sono disciplinati dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile; in particolare, il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, sul suo concreto funzionamento, e sull'attuazione dello scopo mutualistico.

Per il funzionamento del collegio sindacale, e la retribuzione dei sindaci, valgono le norme di legge.

TITOLO XV

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Articolo 52) — Modificazioni dello statuto.

Le modificazioni dello statuto sono di competenza dell'assemblea, con applicazione degli articoli 2479-*bis*, 2480 e 2545-*novies* del codice civile.

L'assemblea delibera, con le maggioranze previste dal presente statuto, anche in relazione alle modifiche statutarie che incidano sui rapporti mutualistici in corso, ivi comprese la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società all'estero, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea; in tali casi spetta peraltro al socio, che non abbia concorso all'approvazione della deliberazione, il diritto di recesso.

TITOLO XVI

NORME FINALI

Articolo 53) — Scioglimento e liquidazione della società.

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-*duodecies* e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.

Articolo 54) — **Devoluzione del patrimonio sociale.**

A seguito dello scioglimento della società, il patrimonio sociale è devoluto nel seguente ordine:

- rimborso ai possessori di strumenti finanziari dei titoli di debito e simili, dagli stessi posseduti;
- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato entro i limiti previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, e dall'art. 2545-*quinquies*, comma 3, lettera *b*), del codice civile;
- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale, in corrispondenza dell'aumento effettuato ai sensi dell'art. 2545-*sexies* del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ritorno;
- ripartizione tra i possessori di strumenti finanziari delle eventuali riserve divisibili;
- corresponsione ai soci dei dividendi eventualmente maturati;
- devoluzione del restante patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Firmato in originale in calce ed al margine: Giorgia Lepore; ELENA CLEMENTINI Notaio.